doganali previsti per tali voci nella tariffa doganale comune, in modo da non far gravare sul bilancio di detti esercenti un onere doganale esonomicamente ingiustificato;

considerando che, per tener conto delle possibilità di sviluppo dell'industria comunitaria, è opportuno tuttavia disporre questa misura sospensiva solo per un periodo limitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 1968, i dazi della tariffa doganale comune sono interamente sospesi, per quanto riguarda i pneumatici nuovi dei tipi

44,5×16,5-18	;	30 PR
50 ×20	;	26 PR
24 × 7,7	;	14 PR
44 ×16	;	32 PR
26 × 6,6	;	10 PR con deflettore
40 ×14	;	22 PR

della voce ex 40.11 C, destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per l'equipaggiamento d'aeroplani.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addí 27 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

DECISIONE

del 28 giugno 1968

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità economica europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa all'allineamento accelerato sui dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti

(68/271/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 24,

vista la tariffa doganale comune della Comunità economica europea,

previa consultazione della Commissione,

considerando che con regolamento (CEE) n. 812/68 [1] il Consiglio delle Comunità europee ha ritenuto opportuno sospendere i dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti che erano previsti dall'accordo commerciale tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele;

considerando che con decisione dell'11 luglio 1967 [2] i rappresentanti dei governi degli Stati membri avevano prorogato le decisioni del 29 maggio 1964 [3], del 27 ottobre 1966 [4] e del 24 novembre 1966 [5] relative all'allineamento accelerato sui dazi della

---

[1] Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

[2] GU n. 157 del 15. 7. 1967, pag. 6.

[3] GU n. 95 del 13. 6. 1964, pag. 1525/64.

[4] GU n. 204 del 9. 11. 1966, pag. 3497/66.

[5] GU n. 218 del 28. 11. 1966, pag. 3718/66.

tariffa doganale comune, applicabili ai prodotti che formavano oggetto di detto accordo;

considerando che conviene mantenere in vigore tali decisioni nella misura in cui non diventino senza oggetto in seguito all'entrata in vigore il 1° luglio 1968 della tariffa doganale comune per i prodotti industriali e taluni prodotti agricoli,

DECIDONO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio 1968 e fino al 30 giugno 1969, gli Stati membri sospendono, alle aliquote di cui al regolamento (CEE) n. 812/68, i dazi doganali applicabili ai seguenti prodotti quando tali dazi sono superiori alle aliquote della tariffa doganale comune risultanti da detto regolamento:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 B II a) 2	Segmenti di pompelmi e di pomelos, senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg	18,4 %
20.06 B II c)	Segmenti di pompelmi e di pomelos, senza alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
ex 1) cc)	di 4,5 kg o più	18,4 %
ex 2)	di meno di 4,5 kg	18,4 %
20.07 B III	Succo di pompelmi e di pomelos (con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C)	17,1 %

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 3

La presente decisione, inserita nel processo verbale della sessione del Consiglio, sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

I governi degli Stati membri notificheranno al segretario generale del Consiglio, nel termine di un mese, se le loro legislazioni interne richiedono particolari procedure per assicurare l'applicazione della presente decisione; se del caso, gli notificheranno senza indugio l'avvenuto compimento di tali procedure.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Il Presidente

E. FAURE